**TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I n. 403 del 15/07/2013 – Pres. Zuballi -Est. Zuballi – Ric. L. e S. c. Comune di Trieste e altri**

**Aria -** Ordinanza contingibile adottata dal sindaco in caso di superamento dei limiti

*E’ legittima un’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco nei confronti di un’azienda in caso di superamento dei limiti di emissioni diffuse in atmosfera.*

FATTO

La ricorrente L. spa con il ricorso 114 del 2012 e la ricorrente S. spa con il ricorso 115 del 2012 chiedono l'annullamento dell'ordinanza del sindaco del 3 gennaio 2012 n. 649 che ordina alle ditte di presentare entro 30 giorni un piano di riduzione delle emissioni diffuse provenienti dallo stabilimento, nonché la nota dell'azienda per i servizi sanitari n. 1 del 10 maggio 2011 avente ad oggetto la qualità dell'aria nell'abitato di S..

Fanno presente di svolgere attività siderurgica nello stabilimento di S.; spiegano di aver ottenuto un'autorizzazione integrata ambientale e di aver sempre ottemperato a tutte le norme in materia di tutela dell'aria e dell'ambiente.

Dopo aver ribadito che la centralina collocata sul mezzo mobile sarebbe contraria alla legge e dopo aver illustrato il contenuto di altri ricorsi in materia, deduce i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione degli articoli 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 decies del decreto legislativo 152 del 2006, incompetenza e violazione dell'articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000. Il potere del sindaco d’intervento richiede due condizioni, la non osservanza delle prescrizioni organizzatorie e le manifestazioni di una situazione di pericolo e di danno per la salute. Nel caso la violazione delle prescrizioni non risulta affatto dimostrata.

2. Violazione degli articoli di legge sopra citati, incompetenza, violazione dell'articolo uno della legge 241 del 1990, dei principi di logicità, buon andamento e trasparenza, difetto d’istruttoria, contraddittorietà e carenza della motivazione. Il comune ha voluto esercitare un potere di controllo che spetta invece alla regione.

3. Ulteriore violazione delle norme sopraccitate oltre che del decreto legislativo 155 del 2010, della direttiva europea 2008/50/CE e dell'articolo uno della legge 241. La situazione di pericolo cui l'ordinanza deve rimediare deve essere attuale e imprevedibile, mentre nel caso non ci si trova in tale situazione.

4. Violazione dell'articolo uno della legge 241 del 1990, del principio di trasparenza, del buon andamento, illogicità, difetto d’istruttoria e contraddittorietà della motivazione. La nota dell'azienda sanitaria del 10 maggio, pure impugnata, esprime solo un’ipotesi sulle cause dell'inquinamento, senza certezze.

5. Ulteriore violazione dell'articolo uno del decreto legislativo 155 del 2010, oltre che dei principi di cui alla legge 241 del 1990, di efficienza, efficacia, trasparenza e razionalità, difetto d’istruttoria e di motivazione. La normativa prevede un rigoroso accertamento dello sforamento dei parametri, mentre nel caso almeno una delle centraline utilizzate non appare correttamente ubicata.

Resiste in giudizio il Comune di Trieste il quale eccepisce l’improcedibilità del ricorso per effetto della presentazione all'amministrazione del piano di riduzione delle emissioni. Contesta poi anche nel merito il ricorso.

La ditta ricorrente con successive memorie replica alle tesi avversarie e ribadisce le proprie argomentazioni.

Nel corso dell'udienza pubblica del 10 luglio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Oggetto dei due ricorsi, che vanno riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, è la medesima ordinanza sindacale rivolta a entrambe le ditte datata 3 gennaio 2012 protocollo 641 con la quale si ordina alle due ditte di presentare entro 30 giorni un piano di riduzione delle emissioni provenienti dallo stabilimento di Trieste. Le ditte impugnano altresì la pregressa nota dell'azienda per i servizi sanitari riguardante la qualità dell'aria nell'abitato di S..

Va innanzitutto esaminata l'eccezione d’improcedibilità del ricorso per acquiescenza, avendo le ditte presentato il piano oggetto dell'ordinanza sindacale. L'eccezione va disattesa, in quanto da un lato le ditte hanno presentato il piano facendo espressa riserva di impugnazione del provvedimento sindacale, e dichiarando espressamente che esso non costituiva comunque acquiescenza alle decisioni comunali, e d'altro lato in quanto l'ottemperanza a un ordine con una scadenza precisa di per sé non implica affatto l'acquiescenza, che deve risultare chiaramente da una volontà contraria e precisa rispetto a quella manifestata con il ricorso.

Ciò premesso ricorsi vanno esaminati nel merito.

Prima di esaminare in dettaglio il presente ricorso, appare opportuno inquadrare in linea generale la fattispecie.

Viene impugnata un’ordinanza con cui il Sindaco invita le ditte ricorrenti a produrre un piano tendente al rispetto dei parametri previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, sulla base del monitoraggio continuo effettuato sull'impianto in questione; si tratta quindi di un provvedimento basato su precisi accertamenti tecnici e che risulta dannoso per la società ricorrente unicamente ove non venga rispettato. A sua volta, l'autorizzazione integrata ambientale, non contestata dalla ditta ricorrente al momento della sua emanazione, appare espressione del principio di precauzione stabilito dalla normativa europea, per la tutela dell'ambiente e quindi in ultima analisi per la difesa della salute umana, valore questo che nella gerarchia dei principi costituzionali viene collocato al vertice.

In questa luce, si sottolinea come l'attività economica, libera sulla base della nostra costituzione, deve necessariamente tener conto del suo impatto sociale e quindi sull'ambiente. Ne consegue come l'attività economica non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale e in particolare di quelle specifiche per le lavorazioni in questione. La ordinanza in esame va quindi inquadrata in quelle attività amministrative che implicano un rapporto non solo di controllo ma in ultima analisi di continua collaborazione tra pubblico e privato, al fine di tutelare l'ambiente e la salute, in piena e concreta applicazione dei principi europei e costituzionali.

Va poi rilevato come l'ordinanza del sindaco non sospende e nemmeno blocca l'attività delle ditte ricorrenti, limitando a chiedere loro la presentazione di un piano per ridurre le emissioni nell'atmosfera, con una lesività che nel bilanciamento tra i vari interessi in gioco, tra cui primario quello della salute, non appare certo gravosa per le ditte interessate.

Va innanzitutto rilevato come la nota dell'azienda sanitaria avesse manifestato con chiarezza che i dati degli inquinanti ambientali rilevati nelle varie centraline poste nel medesimo quartiere avevano evidenziato numerosi e continui superamenti dei limiti di norma per il benzene e per le PM 16.

Non vi sono poi dubbi che il superamento del limite relativo alle PM10 si sia verificato nel corso dell'anno 2011 per più di 35 volte, ponendosi in tal modo in contrasto col decreto legislativo n. 155 del 2010, e in particolare con l'allegato 11.

Va preliminarmente rilevato altresì come la collocazione di una delle tre centraline ha formato oggetto di separato ricorso sub 508 del 2010 discusso in data odierna e rigettato. Sulla questione peraltro basti rilevare come la collocazione della centralina risulta conforme al decreto legislativo 152 del 2007 e altresì alla successiva normativa di cui al decreto legislativo 155 del 2010.

In relazione alla prima censura con la quale le ditte contestano la competenza del sindaco ad adottare un'ordinanza contingibile e urgente, va osservato come l'ordinanza in questione risulta conforme sia all'articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000, in quanto avente lo scopo di tutelare la salute pubblica, sia all'articolo 217 del regio decreto 1265 del 1934, richiamato dall'articolo 29 decies comma decimo del decreto legislativo 152 del 2006. Non vi è dubbio che il superamento dei limiti indicati costituisce un elemento da cui si può desumere un imminente pericolo di danno alla salute pubblica, per cui spetta al sindaco anche in via di urgenza indicare le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo.

I dedotti difetti d’istruttoria e illogicità, nonché il difetto di motivazione, contenuti sia nel primo che nel secondo motivo di ricorso, non sussistono, da un lato in quanto la nota dell'azienda sanitaria risulta frutto di accertamenti tecnici puntuali e ripetuti, effettuati dall’ARPA, che nemmeno le ditte ricorrenti pongono in dubbio nella loro esattezza tecnica, e infine in quanto i rilievi puntuali dell'ARPA e dell'azienda sanitaria costituiscono un valido supporto motivazionale per il provvedimento del sindaco.

Anche la terza censura risulta priva di pregio, in quanto lo scopo del piano di riduzione delle emissioni è proprio quello di ricondurre a norma l'attività dello stabilimento industriale per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e allo stesso tempo di mitigare o contenere il superamento dei limiti di legge.

Quanto alla quarta censura con la stessa si contesta sotto altro profilo l'utilizzo della centralina mobile collocata in via X, oggetto di separato ricorso e considerata legittima da questo tribunale anche nella considerazione che detta centralina non faceva altro che misurare la condizione dell'impianto siderurgico e monitorare le emissioni di elementi nocivi per la salute.

Quanto poi alla quinta censura, con cui si contesta la violazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 155 del 2010, basti rilevare come lo sfondamento dei parametri di concentrazione previsti riguardava numerose abitazioni dell'abitato di S. anche diverse da quelle collocate in prossimità alla centralina.

Parte ricorrente non dimostra affatto di non essere direttamente la causa dell'inquinamento, che risulta anzi frutto di accertamenti tecnici non discutibili e a ben vedere nemmeno contestati nel merito da parte ricorrente.

Per tutte le su indicate ragioni i due ricorsi riuniti vanno rigettati, laddove le spese di giudizio, secondo la regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.